

Gruppo di lavoro in materia di processo  
esecutivo.

Scandicci, 19.9.2024

Il titolo esecutivo: indice delle  
questioni problematiche più  
recenti e discusse

## CARATTERISTICHE DEL DIRITTO CONSACRATO NEL TITOLO:

- 1) certezza;
- 2) liquidità;
- 3) esigibilità.

Il problema della integrazione del titolo  
esecutivo:

- a) CSU n. 11067/2012;
- b) i «correttivi» apportati da Cass. n. 9161/2013;
- c) CSU n. 5633/2022

## Titoli giudiziali e titolo stragiudiziali

### Titoli giudiziali:

- A) sentenze di condanna provvisoriamente esecutive (**PROBLEMA**: i «capi condannatori» contenuti in una sentenza di accertamento o costitutiva; per una efficace sintesi dei principi affermati dalla giurisprudenza v. Cass. n. 27416/2021);
- B) gli altri provvedimenti dell'AG alle stesse equiparabili sotto il profilo della idoneità a sostenere l'azione esecutiva (**PROBLEMA**: il decreto ingiuntivo non opposto emesso contro un consumatore)
- C) i verbali di conciliazione

### Titoli stragiudiziali:

- A) atti ricevuti da un notaio o da altro PU autorizzato dalla legge a riceverli (**PROBLEMA**: il c.d. mutuo condizionato e la sua discussa valenza esecutiva [di recente Cass. n. 12007/2024]);
- B) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni pecuniarie;
- C) i titoli di credito (**PROBLEMA**: la cambiale non in regola con l'imposta di bollo)

## FOCUS:

Il decreto ingiuntivo non opposto emesso contro un consumatore e non contenente alcuna motivazione esplicita sul carattere non abusivo delle clausole contrattuali

A) la posizione della giurisprudenza europea;

B) la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione (CSU n. 9479/2023), con specifico riferimento ai poteri del GE;

C) le prassi dei Tribunali successivamente alla pronuncia delle SU.

---

Le vicende del titolo esecutivo:

A) caducazione del titolo (**PROBLEMA**: come influisce tale vicenda sul processo instaurato a seguito della proposizione di una opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte del debitore; analisi di CSU n. 25478/2021; **PROBLEMA**: caducazione del titolo e «principio della porta aperta»; analisi di CSU n. 61/2014);

B) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (riflessi sul processo esecutivo in corso);

C) la modificazione del titolo esecutivo (a seguito di accoglimento parziale del gravame proposto: riflessi sul processo esecutivo in corso).

$y = g(x)$   
 Secant Lines  
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$   
 $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x}{h}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x}{h}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + 1}{h}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$

I limiti dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo:

A) analisi del principio generale per cui il t.e. non spiega effetti nei confronti di soggetti che non sono in esso menzionati;

B) analisi delle più significative eccezioni a tale principio: i) la condanna della società di persone (la cui efficacia si estende verso il socio); ii) la condanna del condominio (la cui efficacia si estende – a certe condizioni - nei confronti dei condomini) – PROBLEMI: 1) a chi deve essere notificato il titolo esecutivo? (v. Cass. n. 8150/2017); 2) cosa può opporre il singolo condomino (v. Cass. n. 22856/2017 e di recente anche Cass. n. 34220/2023 relativa al pagamento fatto direttamente nelle mani del terzo); 3) nel dettaglio, in cosa consiste il beneficio ex art. 63 d.a. c.c.? (Cass. 34220/2023 e Cass. n. 36283/2023)

C) efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi (art. 477 c.p.c.)



Processo  
esecutivo e  
riforma  
Cartabia

Le principali novità:

A) esecuzioni  
immobiliari;

B) esecuzioni «presso  
terzi»

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari le novità riguardano, oltre ai termini per il deposito della documentazione (ulteriormente ridotti: v. art. 567), ai seguenti aspetti:

- art. 559 c.p.c.;
- art. 560 c.p.c.;
- art. 591-*ter* c.p.c.


La riforma dell'art. 559 c.p.c. è diretta a «codificare» le prassi già invalse presso la maggior parte degli Uffici giudiziari (e definite in una circolare del CSM come «buone prassi): a) nomina anticipata del custode al momento della fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; b) nomina «congiunta» di custode ed esperto stimatore e creazione di un modello di attività «sinergico» tra le due figure

La riforma dell'art. 560 c.p.c. è diretta a rendere più «razionali» le precedenti modifiche della disposizione, secondo le seguenti direttrici: 1) l'immobile *deve* essere liberato se non è occupato dal debitore o se questi (che vi risiede) pone in essere condotte ostative; 2) l'immobile va liberato al momento del decreto di trasferimento (con distinto atto) se il debitore risiede nello stesso e non ha posto in essere comportamenti ostativi (la cui attuazione è segnalata al GE dal custode)

---

La riforma dell'art. 591-*ter* c.p.c. è quella più «innovativa». Mentre in precedenza i provvedimenti assunti ai sensi della disposizione erano privi dei requisiti della decisorietà e della definitività (sulla base degli indici testuali e sistematici indicati da Cass. n. 12238/2019), ora si prevede: 1) che il ricorso avverso atti del PD deve essere proposto entro un termine perentorio, a pena di decadenza; b) che i provvedimenti che «definiscono» l'incidente ex art. 591-*ter* c.p.c. sono opponibili ex art. 617 c.p.c.

Si punta così a creare un meccanismo di «progressiva stabilizzazione» degli effetti della vendita, per evitare che tutte le nullità della fase delegata si riflettano, a valle, sul decreto di trasferimento.



# Novità normative e prassi sul pignoramento presso terzi

---



Il nuovo criterio di competenza per l'espropriazione forzata di crediti contro le pubbliche amministrazioni

SI APPLICA AI PROCEDIMENTI INIZIATI DOPO IL 22.6.2022

Art. 26-bis c.p.c. (post riforma Cartabia)

[I]. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

[II]. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Art. 26-bis c.p.c. (pre riforma Cartabia)

[I]. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

[II]. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

A fronte della novella sono state proposte due interpretazioni:

A) l'interpretazione letterale, secondo cui la disposizione continua ad applicarsi a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;

B) l'interpretazione «riduttiva», secondo cui la disposizione trova ora applicazione con esclusivo riferimento alle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, mentre per le altre trova applicazione il secondo comma dell'art. 26-bis c.p.c. e quindi il criterio del foro del debitore.

Il nuovo avviso di iscrizione a ruolo

Art. 543, comma 5, c.p.c. (che si applica ai procedimenti iniziati dopo il 22.6.2022):

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento

## Questioni discusse:

- a) entro quale momento deve essere espletato l'adempimento?;
- b) è possibile la notifica in cancelleria al debitore?;
- c) se l'adempimento della notifica è stato curato è ammesso il deposito «tardivo»?



entro quale momento deve  
essere espletato  
l'adempimento?

- 1) entro la data indicata nell'atto di pignoramento, non rilevando l'eventuale differimento dell'udienza di comparizione delle parti (tesi prevalente);
- 2) entro la data della comparizione «effettiva» delle parti innanzi al G.E.

## **b) è possibile la notifica in cancelleria al debitore?**

Si ritiene prevalentemente di sì per due motivi:

- a) la regola generale secondo cui con il pignoramento è fatto avvertimento al debitore che non «costituendosi» le notifiche possono essere fatte in cancelleria non è derogata;
- b) diversamente opinando, si consentirebbe al debitore di rendere difficoltosa la notifica «personale» dell'avviso al fine di procurare l'inefficacia del pignoramento

**c) se l'adempimento della notifica è stato curato è ammesso  
il deposito «tardivo»?**

Prima tesi: la disposizione è chiara nell'equiparare le conseguenze dell'omessa notifica e quelle dell'omesso deposito (e ciò trova conferma anche nella previsione del sesto comma)

Seconda tesi: l'adempimento del deposito è «ultroneo» rispetto alla finalità della disposizione sicché, se la notifica si è perfezionata, è possibile anche il deposito tardivo

---

## Accertamento endo-esecutivo dell'obbligo del terzo (alla luce di Cass. n. 23123/2022):

- a) occorre l'istanza di parte, che, pur non dovendo rivestire una determinata forma-contenuto, va formulata in modo da individuare petitum e causa petendi;
- b) è necessaria la instaurazione del contraddittorio anche con il terzo (che da questo momento diviene «parte», dismettendo le vesti di «ausiliario del G.E.»);
- c) non operano i limiti preclusivi del giudizio di cognizione, per cui lo svolgimento dell'incidente è rimesso alle determinazioni del G.E., con l'unico limite del rispetto del contraddittorio (v. sopra) e della tutela effettiva del diritto di difesa delle parti;
- d) il provvedimento conclusivo non ha efficacia di giudicato e non ha alcuna valenza extra-esecutiva;
- e) tale provvedimento deve contenere una statuizione sulle spese, la cui formulazione è retta dai principi di causalità e soccombenza (non operando in questo frangente i principi di cui all'art. 95 c.p.c.)

### Criteri di liquidazione delle spese:

- si applicano in via analogica i principi di cui all'art. 92 c.p.c.;
- occorre un capo sulle spese distinto da quello relativo alle spese di esecuzione (che saranno liquidate, eventualmente, nella succedanea ordinanza di assegnazione, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di accertamento);
- occorre fare riferimento alla tabella 2 dell'allegato unico al d.m. n. 55 del 2014 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale);
- il valore di riferimento sarà diverso a seconda dell'esito dell'accertamento: 1) criterio del «disputandum» in caso di rigetto della domanda; 2) criterio del «decisum» in caso di suo accoglimento anche parziale

grazie per  
l'attenzione